

DELIBERA CONSIGLIO DEL 13 APRILE 2004

In considerazione dei chiarimenti richiesti da colleghi ed Enti alla luce del D.M. 04.04.2001 relativa alla tariffa sui Lavori Pubblici di cui alla L. 109/94, L.R. 7/02 e L.R. 7/03, in ordine al criterio da adottare sui compensi per attività di redazione di perizie di varianti e/o di varianti e suppletive o semplice perizie di assestamento, il Consiglio delibera di regolarsi nel seguente modo:

Preliminarmente, la perizia deve essere accompagnata dal parere del RUP che assume la legittimità dell'approvazione della variante in linea tecnica.

1) REDAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Per la redazione del nuovo computo metrico: si assume l'aliquota del progetto definitivo (100% della voce e) + l'aliquota variabile dal 50% a 100% della voce h) del progetto esecutivo, da applicarsi agli importi di perizia.

2) REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA si applicano tutte le voci di Tab. B (progetto definitivo + esecutivo) riferite all'importo delle opere oggetto della suppletiva.

3) PER LA SOLA PERIZIA DI VARIANTE si assumono le aliquote parzializzate delle voci c, f, h, i in percentuale ai lavori variati rispetto al progetto originario.

4) SULLE PERIZIE DI VARIANTE si ritiene doversi applicare la riduzione del 25% in conformità al disciplinare tipo proposto dalla Consulta degli Ordini della Sicilia, se ed in quanto applicabile.

5) RIMBORSO SPESE si applicano le percentuali previste dall'art. 3 D.M. 04.04.01 (dal 15% al 30%).